
Regolamento Commissione Tecnica Regionale



Federazione Italiana Canottaggio
Viale Tiziano, 74 – 00199 ROMA
segreteria@canottaggio.org

Deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione n.27 del 28.01.2017



Art. 1 – Istituzione, nomina, composizione e durata

1. Nelle regioni nelle quali è costituito il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio viene istituita, dal Consiglio Regionale, la Commissione Tecnica Regionale (CTR), quale organismo tecnico consultivo del Comitato stesso e della Commissione Tecnica Nazionale.
2. Nelle regioni nelle quali, per numero di società presenti sul territorio, è costituita la Delegazione Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, verrà nominato il solo Coordinatore Tecnico Regionale con le medesime competenze della Commissione.
3. La Commissione Tecnica Regionale si compone di 3 membri:
 - a) dal Coordinatore Tecnico Regionale con funzioni di Presidente della Commissione, nominato dal Presidente regionale acquisito il parere preventivo e vincolante del Direttore Tecnico;
 - b) da due membri componenti, anch'essi nominati dal Presidente Regionale, sentito il Coordinatore Tecnico Regionale
4. La Commissione, ed il Coordinatore nominato nelle Delegazioni Regionali, dura in carica un quadriennio, corrispondente a quello del Consiglio/Delegazione regionale.
5. Il Presidente/Delegato Regionale, entro 15 giorni dalla sua elezione/nomina, con proprio atto, provvede a sua volta alla nomina del Coordinatore Tecnico Regionale, secondo le modalità previste al comma 3 sub a) del presente articolo.
6. Le nomine, alle quali si può provvedere anche in tempi diversi e successivi, debbono essere effettuate nei primi tre mesi dall'inizio del quadriennio olimpico e comunque dopo il rinnovo degli Organi Territoriali.

Art. 2 – Dimissioni e decadenza

1. La Commissione Tecnica Regionale decade per dimissioni del Coordinatore, o per le dimissioni contestuali dei due componenti membri. Qualora le dimissioni dei componenti membri non avvengano contestualmente, il Presidente Regionale, senza indugio, e con le modalità e tempi previsti dal presente Regolamento, provvederà all'integrazione della Commissione.
2. In caso di decadenza della Commissione Tecnica Regionale, il Presidente/Delegato Regionale provvederà alle nomine secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente regolamento.
3. Il Presidente/Delegato Regionale, può, sempre previo parere favorevole necessario e vincolante del Direttore Tecnico, revocare il Coordinatore Tecnico Regionale e, contestualmente, provvedere alla nomina di un nuovo Coordinatore e dei componenti membri della Commissione Tecnica Regionale, ove previsti.



Art. 3 – Il Coordinatore Tecnico Regionale

1. Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione Tecnica Regionale, ove presente.
2. Partecipa, per le materie di propria competenza, alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo.
3. Relaziona sull'attività della Commissione, ove presente, e sulle iniziative da prendere in accordo con il Consiglio Regionale.
4. Cura i rapporti con la Commissione Tecnica Nazionale, con i preposti alle strutture tecnico-scientifiche regionali CONI e con i tecnici societari.
5. Avanza proposte per le materie di competenza e risponde in via generale del funzionamento della Commissione, ove presente.
6. Nelle Delegazioni Regionali FIC, nel caso di nomina del solo Coordinatore Tecnico Regionale, valgo, ove applicabili, le disposizioni di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Art. 4 – Funzionamento

1. La Commissione Tecnica Regionale si riunisce almeno 3 volte all'anno ed è validamente costituita quando sono presenti almeno due componenti tra cui il Coordinatore.
2. Entro il mese di dicembre, ed in ogni caso prima dell'assemblea regionale, si riunisce per analizzare i programmi tecnici regionali per la stagione sportiva successiva ed altre iniziative connesse.
3. La Commissione Tecnica Regionale può avvalersi della collaborazione dei tecnici societari e di altri esperti del settore previo parere del Consiglio Regionale.
4. I programmi elaborati devono essere in accordo con quelli federali nazionali e vanno sottoposti al Consiglio Regionale prima della formazione del bilancio di previsione e con l'indicazione di massima delle spese da sostenere.

Art. 5 – Competenze

1. Sono di competenza della Commissione Tecnica Regionale:
 1. la divulgazione degli indirizzi di tecnica di voga e di metodiche di allenamento emanati dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 2. la verifica diretta dell'applicazione di tali principi nonché delle risultanze ottenute;
 3. l'organizzazione ed il controllo dei test di valutazione tecnica e fisiologica così come previsto dai programmi nazionali e regionali e l'inoltro dei risultati e statistiche alla



- Direzione Tecnica Nazionale, nonché l'organizzazione degli accessi regionali dei responsabili di settore;
4. l'organizzazione di raduni e test valutativi di varia natura per le categorie giovanili (cadetti/ragazzi) e l'elaborazione e comunicazione dei risultati degli stessi alla Direzione Tecnica Nazionale ed in particolare ai responsabili del settore Juniores;
 5. il coordinamento dell'attività tecnica e la formazione di eventuali equipaggi misti per le rappresentative regionali;
 6. l'organizzazione, in collaborazione con il Consiglio Regionale, dei corsi per la preparazione, la formazione e l'aggiornamento dei tecnico con la qualifica di allenatore di 1° e 2° livello così come previsto dal Regolamento Albo Allenatori di Canottaggio;
 7. l'organizzazione, in collaborazione con il Consiglio Regionale, delle manifestazioni scolastiche a carattere regionale, nonché il supporto e la consulenza alle Società nella proposizione uniforme del Progetto Remare a Scuola;
 8. la docenza, ove previsto nei piani di studi, presso i Licei Sportivi;
 9. l'organizzazione almeno due volte nel quadriennio olimpico, di concerto con la Direzione Tecnica Nazionale o con la Scuola dello Sport del CONI, di Conferenze Regionali su temi tecnico/scientifici di attualità che danno diritto a n°4 crediti formativi per il mantenimento dell'iscrizione all'albo allenatori;
 10. contribuisce alla cura dell'anagrafe regionale per quanto riguarda atleti e tecnici;
 11. lo studio di ogni altro problema afferente la sfera tecnica affidatole dal Consiglio Regionale.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Federale.